

Prevenzione infortuni e definizione di luogo di lavoro

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 48246 del 4 Dicembre 2015, ha definito che, in tema di prevenzione infortuni, ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di luogo di lavoro, a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. Va però aggiunto che l'indicato ambito spaziale cui si connettono gli obblighi prevenzionistici non individua sempre e comunque una violazione cautelare come inosservanza della disciplina sulla sicurezza del lavoro, in quanto occorre che l'inosservanza attenga ad una regola propria del sistema prevenzionistico; ovvero, è necessario che nell'accadimento si sia manifestato il rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare.

.....

La Suprema Corte con la sentenza in commento ha definito che ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di luogo di lavoro, a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

Il fatto

Il caso trae origine da una sentenza con la quale il Tribunale di primo grado, e successivamente confermata in appello, aveva condannato l'assessore alla cultura di un Comune in ordine al reato di omicidio colposo in danno di un addetto alla vigilanza, esclusa l'aggravante relativa alla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.

In particolare, nel corso della notte, durante una manifestazione, il lavoratore era caduto da un bastione (del Forte Belvedere in Firenze). La vittima era precipitata all'interno di una "cannoniera" (cioè uno spazio vuoto inserito tra due terrapieni di uguale aspetto ed altezza, delimitati da camminamenti del tutto simili), mentre si spostava da un terrapieno all'altro ignorando la presenza di tale vuoto non segnalato né adeguatamente visibile a causa dell'ora notturna e della particolare conformazione dei luoghi.

Nei confronti dell'assessore alla cultura era stato ritenuto l'addebito di aver consentito lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo all'aperto negli spazi del Forte fino alle tre della notte, in una situazione incompatibile con le caratteristiche della struttura e con la tipologia di uso che era stata predisposta. Si era ritenuto nello specifico che la struttura

non fosse stata adeguata alle esigenze di sicurezza in conseguenza dei pericoli già segnalati negli anni precedenti e collegati anche ad incidenti occorsi a due cani sempre nella medesima, pericolosa zona.

Si era reputato altresì che il luogo costituiva una vera propria insidia soprattutto per chi non conosceva i luoghi e la conformazione degli spalti, a causa della scarsissima illuminazione, dell'altezza dei camminamenti e dei bassi muretti. In breve, chi si trovava su un terrapieno, in una situazione di scarsa visibilità, non immaginava che al di là del camminamento vi fosse un precipizio.

I giudici territoriali, in merito alla configurabilità dell'aggravante, avevano rilevato che la zona adibita a spettacoli e manifestazioni era diversa da quella dell'incidente e che l'area dell'incidente poteva essere al più oggetto di occasionale sorveglianza da parte di personale dell'associazione che aveva organizzato lo spettacolo.

La corte del merito aggiungeva inoltre che, diversamente argomentando, si sarebbe venuti incongruamente ad estendere l'area della fattispecie aggravata a tutti quei luoghi nei quali può avere occasionalmente luogo la presenza di persone che svolgono un'attività lavorativa, come vigili, poliziotti, guardiani notturni e così via.

La giurisprudenza di legittimità infatti, avevano sottolineato i giudici, quando ha considerato luoghi di lavoro quelli nei quali si svolgevano attività sportive, ludiche o di addestramento o altro, lo ha fatto con riferimento ad infortuni verificatisi quando l'attività lavorativa che prevedeva la contestuale presenza di dipendenti ed avventori era effettivamente in corso.

Il Procuratore generale della Repubblica proponeva quindi ricorso per la cassazione della sentenza, sostenendo l'errore dei giudici di merito per aver escluso l'aggravante. Deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, specialmente quando si trattava, come nel caso in esame, di un'area circoscritta, la normativa infortunistica doveva essere applicata in tutti i punti dell'area, anche nel caso in cui la condotta lavorativa si stava svolgendo in zona limitrofa e posta sempre all'interno dell'area. Nel caso di specie gli addetti alla vigilanza si muovevano all'interno dell'area del Forte e dunque in quella serata sarebbero passati più volte anche nel luogo in cui si era verificato l'infortunio, sicché si riteneva che pure tale zona dovesse essere coperta dalla tutela antinfortunistica.

La decisione

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso.

La Suprema Corte, in motivazione, ricordava di aver già avuto occasione di occuparsi ripetutamente della definizione legale di luogo di lavoro nel cui ambito trova applicazione la disciplina antinfortunistica. Asseriva infatti che “a mente dell’art. 62 del d.lgs. n. 81/2008, sono luoghi di lavoro quelli destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.

Era già stato chiarito quindi che, “ai fini della individuazione dei soggetti gravati da obblighi prevenzionistici, la identificazione di uno spazio quale luogo di lavoro non può prescindere dalla identificazione del plesso organizzativo al quale lo spazio in questione accede. Lo si ricava dalla definizione legale che prevede un collegamento di ordine spaziale o almeno di pertinenza tra l’azienda o l’unità produttiva e il luogo di lavoro. E lo implica la logica stessa della normativa prevenzionistica, che attribuisce obblighi prevenzionistici a colui che è titolare di poteri organizzativi e decisionali che trovano nei luoghi di lavoro l’ambito spaziale e funzionale di estrinsecazione”.

Inoltre già nel passato era stato dalla Corte Suprema rimarcato che “ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di ‘ luogo di lavoro ’ , a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. In particolare, può trattarsi anche di un luogo nel quale i lavoratori si trovino esclusivamente a dover transitare, se tuttavia il transito è necessario per provvedere alle incombenze affidate loro. Al contrario, non costituisce luogo di lavoro il sito nel quale un qualsiasi soggetto, che è anche prestatore d’opera in favore di taluno, si trovi a transitare. Vi è correlazione tra la nozione di ‘ luogo di lavoro ’ e la specifica organizzazione imprenditoriale alla quale esso accede in funzione servente; correlazione che deriva dalla necessità che si tratti di ambito spazio-funzionale governato dalle figure istituzionali del sistema prevenzionistico”.

In conclusione dunque, asseriva la Corte, “la indicata relazione spaziale e funzionale vale ad individuare il luogo di lavoro. A ciò va aggiunto che l’indicato ambito spaziale cui si connettono gli obblighi prevenzionistici non individua sempre e comunque una violazione cautelare come inosservanza della disciplina sulla sicurezza del lavoro. Occorre che l’inosservanza attenga ad una regola propria del sistema prevenzionistico; e che la violazione abbia avuto rilievo, nei reati di evento, nell’ambito di un accadimento in qualche guisa riconducibile ad una manifestazione dell’attività lavorativa. In breve, è necessario che nell’accadimento si sia manifestato il rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare”.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d’informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Orbene, chiarivano i Giudici la Corte, tale contingenza si era manifestata con illuminante chiarezza per esempio nel caso di abusiva introduzione notturna da parte di un lavoratore nel cantiere irregolare. La vittima era occasionalmente un lavoratore ma la situazione pericolosa nella quale si era verificato l'incidente non era riferibile al contesto della prestazione lavorativa, giacché il dipendente si era introdotto nottetempo nel cantiere per sottrarre alcuni attrezzi; sicché non era in questione la violazione della normativa antinfortunistica e la responsabilità datoriale del gestore del sito, atteso che in quel momento non era in atto alcuna attività lavorativa. Il caso davvero emblematico era stato ripreso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per porre in luce che la sfera di rischio costituisce l'area che designa l'ambito in cui si esplica l'obbligo di governare le situazioni pericolose che grava sul garante.

Nella fattispecie in esame si era chiarito che nel sito nel quale si era verificato l'incidente non era in atto alcuna attività lavorativa: lo spettacolo notturno si svolgeva in altra, distinta area. D'altra parte, il rischio che si era concretizzato era quello di precipitazione notturna; e dunque tutt'affatto diverso da quello lavorativo.

Da tutto quanto sopra ne conseguiva il rigetto del ricorso.

In definitiva

La sentenza oggi commentata è interessante nella misura in cui propone degli importanti principi utili a individuare il luogo di lavoro ai fini degli obblighi di prevenzione a carico del responsabile per la sicurezza.

Essa si sofferma infatti su un tema di particolare interesse nella giurisprudenza di legittimità che verte sulla individuazione di cosa possa essere considerato normativamente quale "luogo di lavoro", al di là della definizione contenuta all'art. 62, d.lgs. n. 81 del 2008, per far scattare gli obblighi prevenzionistici a carico del datore di lavoro.

In particolare, si legge chiaramente in pronuncia che in tema di prevenzione infortuni, ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di luogo di lavoro, a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

Va però aggiunto che l'indicato ambito spaziale cui si connettono gli obblighi prevenzionistici non individua sempre e comunque una violazione cautelare come inosservanza della disciplina sulla sicurezza del lavoro, in quanto occorre che l'inosservanza attenga ad una regola propria del sistema prevenzionistico; ovvero, è necessario che nell'accadimento si sia manifestato il rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)